



Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DISTRETTO NOVENTA DI PIAVE»

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Denominazione e durata

È costituita, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER NOVENTA DI PIAVE"** in forma abbreviata **"CER NOVENTA DI PIAVE"** (di seguito "Associazione" o "CER").

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione, autonoma, apartitica, aconfessionale e caratterizzata da una partecipazione aperta e volontaria.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali, e si impegna a operare nel rispetto dei principi di trasparenza e inclusività.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 8, è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Noventa di Piave in Piazza Marconi n. 1.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio del Comune, con una copertura territoriale limitata alle diverse Cabine Primarie presenti nella predetta area. Qualora consentito dalla normativa vigente, l'Associazione potrà estendere la propria attività anche ad altri territori e su ulteriori Cabine, perseguendo le proprie finalità all'interno del territorio della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede legale, ove avvenga all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto, finalità e oggetto sociale

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che costituisce la base fondamentale per l'organizzazione e il funzionamento delle sue attività e vincola i suoi aderenti al rispetto delle norme in esso contenute; opera nei limiti del Codice Civile e si ispira ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

E' prevista la possibilità di apportare futuri adeguamenti alla forma giuridica dell'Associazione, qualora le condizioni relative al numero o alla tipologia dei membri subissero modifiche significative.

L'Associazione opera secondo principi democratici e senza fini di lucro. In conformità alle normative vigenti relative alle Comunità Energetiche Rinnovabili, promuove iniziative volte a generare benefici ambientali, economici e sociali per la comunità, i soci e i territori in cui è attiva, senza perseguire scopi di lucro finanziario. La sua attività si basa principalmente sulla partecipazione attiva dei membri ed è aperta a tutti, includendo sia soggetti pubblici che privati, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021.

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione persegue, senza fini di lucro, lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs n.199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e il D.D. n. 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- Produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita tra privati e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità Energetica, in conformità alla normativa vigente, attraverso il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili appartenenti agli associati o a soggetti terzi.
- Organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. "a" del D.Lgs. 199/2021 e successive modifiche. Ciò include anche i casi in cui la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, garantendo il rispetto degli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti.
- Promuovere e organizzare una o più configurazioni di autoconsumo collettivo afferenti alla cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza e, qualora ne esistano le condizioni, anche in altri territori.
- Accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o tramite aggregazioni, e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche nei mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
- Realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici.
- Cedere a terzi, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) o alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati.
- Svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore, a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone.

In tali ambiti, l'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse e altre fonti energetiche sostenibili.
- Organizzare una o più configurazioni di comunità energetica, riferite alle cabine di distribuzione previste dalla normativa vigente.

L'obiettivo principale dell'Associazione è generare benefici ambientali, economici e sociali per i membri e per le comunità locali in cui opera. Ciò avviene escludendo il perseguimento di profitti finanziari e promuovendo l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, oltre alla riduzione dei costi energetici per gli associati, all'interno degli ambiti territoriali definiti dalla normativa di riferimento.

Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono i seguenti:

- a) **Costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile** mediante l'aggregazione di utenze private e pubbliche, con l'obiettivo di usufruire degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente, in particolare dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il "Decreto CACER"), nonché dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da ogni altra fonte di finanziamento disponibile;
- b) **Organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile** prodotta dalle unità di produzione in capo all'Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Questo include i casi in cui la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore degli impianti siano in capo agli associati o a terzi convenzionati, garantendo comunque

- il rispetto dei requisiti normativi e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti, in linea con le evoluzioni legislative in materia;
- c) **Promuovere e sostenere progetti innovativi** volti alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi energetici sostenibili. Tali progetti mirano a favorire un utilizzo equilibrato e responsabile delle risorse presenti nel territorio di riferimento.

La partecipazione all'Associazione, così come la produzione di energia elettrica rinnovabile, non possono costituire l'attività commerciale o industriale principale degli associati. Nel caso di partecipazione di imprese all'interno dell'Associazione, è richiesto che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

TITOLO II

Associati

Articolo 4 -Associati

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria e non vi è limite al numero di soci.

Gli associati e, comunque, coloro che esercitano un potere di controllo, possono essere esclusivamente persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con o senza personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- b) Associati Ordinari: tutti gli altri membri che aderiscono successivamente all'Associazione.

La partecipazione dei membri o dei soci all'Associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale in capo a ciascun associato, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La qualifica di associato, così come disciplinato dal successivo articolo, è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

Gli associati saranno classificati in categorie, definite tramite un regolamento adottato con delibera dello stesso Consiglio Direttivo, in base alla configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 (le "Configurazioni") e alla Cabina Primaria di riferimento. La configurazione di ciascun associato sarà determinata in funzione della Cabina Primaria a cui è connesso.

Gli Associati possono appartenere a una sola categoria rappresentativa della Configurazione. Qualora un Associato sia titolare di più punti di connessione situati in diverse Cabine Primarie, al momento dell'iscrizione avrà la possibilità di scegliere la categoria di appartenenza. In assenza di una scelta esplicita, l'Associato verrà automaticamente assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui detiene il maggior numero di punti di connessione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione. All'atto di presentazione della domanda ogni associato dovrà attestare e presentare documentazione a comprova di:

- a) non essere un'impresa in difficoltà;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. Da 94 a 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (il "Codice degli Appalti");
- c) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- d) di non incorrere in una causa di esclusione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii e di non essere soggetto a misure di prevenzione.

Con l'adesione all'Associazione, gli Associati conferiscono a quest'ultima il mandato di referente per la costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, in conformità all'art. 3.4, lett. e) del TIAD. L'Associazione viene individuata come delegata responsabile per il riparto dell'energia condivisa e incaricata della gestione delle operazioni di incasso e pagamento nei confronti del GSE e dei venditori, ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. n. 199/2021.

Pertanto, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e il D.D. n. 22/2024 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh), della Delibera ARERA n. 727/2022, ss.mm.ii. L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

In caso di mancata attestazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) non sarà riconosciuta la qualifica di associato.

La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) comporterà l'esclusione dell'associato dall'Associazione.

Articolo 5 – Domanda di ammissione

Per iscriversi all'Associazione, è necessario possedere i requisiti morali e tecnici richiesti. L'adesione avviene tramite la compilazione e l'invio della scheda di iscrizione, che può essere trasmessa anche via email o attraverso strumenti informatici disponibili sul sito dell'Associazione.

Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario. L'assemblea, in entrambi i casi, approverà il valore della quota.

A ogni inizio anno fiscale agli associati sarà ricordato tramite mezzo di Mailing-list il rinnovo della quota associativa.

L'ammissione alla Comunità Energetica è subordinata al possesso dei requisiti previsti e al rispetto delle normative vigenti, in particolare dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001 e degli articoli 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021. L'unico limite all'adesione è rappresentato dalla configurazione normativa della Comunità: i titolari dei punti di connessione devono essere collegati alla stessa cabina primaria, come stabilito dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD. L'Associazione viene individuata come soggetto delegato per la gestione del riparto

dell'energia condivisa e delle operazioni di incasso e pagamento nei confronti del GSE e dei venditori, in conformità con l'art. 32 del D.Lgs. n. 199/2021.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di ammissione entro 3 mesi, seguendo il proprio regolamento. La decisione si basa sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e sulla coerenza con gli equilibri della Comunità Energetica Rinnovabile, garantendo che i benefici siano equamente distribuiti tra gli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'interessato riceverà comunicazione motivata entro 4 mesi dalla richiesta. Entro 30 giorni dalla notifica, potrà presentare ricorso all'Assemblea degli Associati, che valuterà la richiesta nella prima riunione successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione dopo la sua costituzione richiede che l'Associato dichiari esplicitamente di accettare le norme contenute nello Statuto e autocertifichi quanto dichiarato. Se prevista, è inoltre richiesta la quota associativa, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e può essere soggetto a revisione. L'ammissione come Associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato, consumatore/produttore/prosumer ha diritto ad 1 (uno) voto. Qualora un associato dovesse essere titolare di più POD sarà titolare di un numero di voti pari ai POD intestati;
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione.

Fermo restando quanto sopra, ogni associato può partecipare personalmente o farsi rappresentare da altri Associati. Tuttavia, nessun Associato può rappresentare (oltre sé stesso) più di altri tre Associati.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota

associativa.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati ai sensi dell'articolo 5 danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal Decreto CACER, dal TIAD emanato dall'ARERA, dalle Regole operative emanate dal GSE e successive disposizioni.

Articolo 7 – Condivisione dell'energia e calcolo dell'energia

Gli associati prendono atto che, nel rispetto delle Regole Operative emanate dal GSE, qualora su base annua l'energia condivisa incentivabile della CER superi il valore soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale eccedenza della tariffa premio sarà destinata ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali con benefici diretti sui territori in cui sono ubicati gli impianti di condivisione.

Inoltre, nel caso in cui la CER benefici di contributi in conto capitale cumulabili con la tariffa premio, come previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore soglia del 55% sarà ridotto al 45%.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 60 giorni per soggetti Consumer o Prosumer con impianti di produzione di energia inferiori a 5 kW e preavviso di 120 giorni per soggetti con impianti maggiori mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà o in godimento.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 9 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato di Gestione delle configurazioni;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- l'Organo di Controllo o/e revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile, purché proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Articolo 10 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche per posta telematica valido in caso di avvenuta conferma di ricezione, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, salvo diverse disposizioni statutarie.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche allo Statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera validamente:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati;
- in seconda convocazione, con qualunque numero di associati presenti o rappresentati, purché la deliberazione sia approvata dalla maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, è sempre richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

Le convocazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono rispettare i termini di preavviso previsti dallo Statuto.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione in seconda istanza (a seguito di ricorso) degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- b) modifica/esclusione della quota associativa;
- c) l'utilizzo degli importi di cui al Decreto CACER, nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la Comunità Energetica deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
- d) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone per il quale si procederà a scrutinio segreto.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11 – Decisioni Richiedenti Approvazione Unanime

Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti articoli dello Statuto, tutte le decisioni e deliberazioni relative alle seguenti materie devono essere approvate all'unanimità da tutti i Soci. Tale approvazione può essere espressa anche mediante teleconferenza, secondo quanto previsto dallo Statuto stesso.

In particolare, è richiesta l'unanimità per:

- a) Tipologia degli investimenti: qualsiasi decisione relativa alla tipologia di investimenti sugli impianti situati nel territorio di competenza, siano essi a carico o di proprietà dell'Associazione, indipendentemente dal loro valore.
- b) Assunzione di finanziamenti: qualsiasi decisione che comporti l'assunzione di finanziamenti, di qualunque natura e valore, che generino un indebitamento per l'Associazione, connesso agli investimenti diretti indicati al punto precedente.
- c) Rilascio di garanzie a terzi: qualsiasi decisione riguardante il rilascio di garanzie, di qualsiasi tipo, da parte dell'Associazione in favore di terzi.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le decisioni relative a investimenti o disinvestimenti sugli impianti effettuati dai singoli Soci prosumer, purché tali decisioni non compromettano l'equilibrio generale del bilancio energetico della Comunità Energetica.

Articolo 12 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, di cui almeno tre (in caso di sette), due (in caso di cinque) o uno (in caso di tre) devono essere scelti tra i soci Fondatori. Inoltre, la maggioranza dei componenti deve essere costituita da persone fisiche associate o da rappresentanti designati dagli enti giuridici associati.

Al proprio interno, il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vicepresidente, nonché, facoltativamente, un Segretario ed un Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solo i soci della CER o i rappresentanti legali degli stessi qualora dotati di personalità giuridica. Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati all'atto di costituzione dell'Associazione.

Quando alcuni membri/rappresentanti appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, le dimissioni dovranno essere notificate tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 5 giorni prima della riunione (24 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni 6 mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;

- determinare il valore dell'eventuale quota associativa, proponendone la ratifica all'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- approvare, per ogni Configurazione e previo parere del Comitato di Gestione della Configurazione, i regolamenti relativi all'utilizzo degli importi versati all'Associazione, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dal D.Lgs. 199/2021 (artt. 8, 31 e 32), dalle normative applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e il D.D. n. 22/2024 e dei principi stabiliti dal presente Statuto;
- delegare il ruolo spettante all'Associazione di delegato responsabile e referente del riparto dell'energia elettrica condivisa a un soggetto terzo in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento ;
- istituire il Comitato di Gestione per ogni Configurazione, composta da soci appartenenti a una specifica cabina primaria.
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER.
- assegnare a uno o più dei suoi membri deleghe specifiche per l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli Associati, coordinandone i lavori ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il primo Presidente è nominato dagli Associati Fondatori.

Al Presidente spetta:

- a) rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) coordinare le attività dell'Associazione;
- d) firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- e) Nominare il soggetto referente

Il Presidente, quale soggetto avente la legale rappresentanza dell'Associazione, nominerà e conferirà mandato a un soggetto delegato che assumerà il ruolo di referente della

medesima Associazione per quanto riguarda i rapporti con il GSE (di seguito, il "Referente").

Il referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE il soggetto referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione previste anche per gli associati e indicate al precedente articolo 7.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 14 – Vicepresidente

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Articolo 15 – Comitati di Gestione delle Configurazioni

I Comitati di Gestione delle Configurazioni sono istituiti dal Consiglio Direttivo e sono composti da soci appartenenti a una specifica cabina primaria, come previsto dall'articolo 6 (associati) del presente statuto.

I predetti Comitati hanno il compito di esprimere pareri sull'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno della propria Configurazione. In particolare, rilasciano un parere vincolante per:

- L'adozione del regolamento relativo alla propria Configurazione, regolando l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione secondo le norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 07.12.2023 e il D.D. n. 22/2024 (riguardanti tariffe incentivanti e contributi per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata).
- La delega della funzione di referente della Configurazione.
- Altre questioni attribuite ai Comitati dai regolamenti adottati.

Tutti gli Associati appartenenti alle singole Configurazioni sono membri di diritto del rispettivo Comitato di Gestione delle Configurazioni. Il funzionamento dei Comitati è disciplinato da un Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- a) organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) svolgere compiti assegnati dal Presidente

Articolo 17 - Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- a) riscuotere le quote d'iscrizione
- b) provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della Comunità Energetica;
- c) curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;

- d) monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- e) supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 18 – Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 20. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 20 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e il D.D. n. 22/2024 ss.mm.ii., per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ricevuti per conto degli Associati e da questi attribuiti all'Associazione;
- b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli Associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici pagati alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e il D.D. n. 22/2024, incassati dalla Comunità e a questa destinati da parte degli associati;

- h) le quote associative, se deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD 22/2024), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 21 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio relativo all'esercizio precedente, che viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Gli utili, gli avanzi di gestione, le riserve e i fondi costituiti con questi ultimi devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle strettamente connesse.

L'Associazione non potrà in alcun modo distribuire, nemmeno indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, indipendentemente dalla loro denominazione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso, scioglimento individuale del rapporto associativo o in qualsiasi altra ipotesi.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta tramite deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, l'Assemblea procederà a nominare uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri. Il patrimonio dell'Associazione sarà destinato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, ad altri enti con finalità analoghe.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il

diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 25 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale, e previa programmazione da parte degli Enti Pubblici associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, e per quanto da esso non previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.



IL FUNZIONARIO (*)

Marco

Elisabetta Facchini

(*) Funzionario delegato della Direzione